

DL 195/2009 su emergenza rifiuti in Campania, Abruzzo e protezione civile: le osservazioni dell'Ance

16 Febbraio 2010

In particolare, come già evidenziato al Senato, l'Ance si è soffermata sulla norma del testo che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.225/92 e di grande evento di cui all'art.5-bis, comma 5, del DL 343/2001, convertito dalla L.401/2001.

Al riguardo, l'Associazione ha rilevato che la disposizione, seppur faccia salvi i collegi che abbiano completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto legge, come modificata in corso d'esame, non garantisce il rispetto della volontà manifestata dalle parti di deferire ad arbitri la risoluzione delle controversie tra loro insorte, con pregiudizio della libertà di autonomia contrattuale, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione.

L'Ance ha, altresì, sottolineato che la nullità delle clausole compromissorie inserite nella fattispecie di contratti sopra menzionati, riguarderebbe le sole controversie afferenti la materia dei lavori e non anche quelle derivanti da contratti di servizi e forniture, con evidenti profili di disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Per quanto sopra, ad avviso dell'Associazione, sarebbe opportuno eliminare la disposizione dal testo del provvedimento.

L'Ance è, poi, intervenuta, sulla disposizione che prevede la costituzione della Protezione Civile S.p.A. rilevando l'opportunità di avviare un'approfondita riflessione sulla norma al fine di valutarne gli effetti sull'ordinamento vigente. Infatti, nonostante, un primo "ridimensionamento" di compiti e funzioni, avviato durante l'esame al Senato, l'Associazione ritiene che l'ambito di operatività della costituenda Società vada ulteriormente delimitato per tutelare concorrenza e mercato.

In particolare, l'Ance ha manifestato la necessità che venga definito in maniera chiara e puntuale il concetto di "emergenza" in modo che non ci siano spazi per distorsioni alla concorrenza e che venga chiarito che la nascente Società soggiace alle regole promananti dal Trattato CE che all'art. 86, II paragrafo, prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato stesso ed alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, alla specifica missione loro affidata. Tale precisazione garantirebbe, altresì, in caso di esecuzione di lavori, forniture e servizi, il ricorso a contratti di appalto aggiudicati nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006).

Le proposte dell'Associazione hanno trovato condivisione e occorrerà attendere il prosieguo dell'iter formativo del provvedimento sul quale è intenzione del Governo intervenire per una ridefinizione dei suoi contenuti.

Si veda precedente del 26 gennaio 2010.